

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
COOPASS - SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ABBADIA SAN SALVATORE SI VIA
SUOR GEMMA 5

Numero REA: SI - 95813

Codice fiscale: 00851910521

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-05-2009 - Statuto completo	2
--	---



RICCARDO COPPINI
NOTAIO

ALLEGATO "B" AL NUMERO 51304/20482 REPERTORIO

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE COOPASS

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - DENOMINAZIONE - SEDE

E' costituita, con sede nel Comune di Abbadia San Salvatore (SI), la Società cooperativa denominata "COOPERATIVA SOCIALE COOPASS SOCIETA' COOPERATIVA". La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia sia all'estero, nei modi e termini di legge; per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART.2 - DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 - SCOPO

La società, che non ha finalità speculative, intende far partecipare i soci ai benefici della mutualità e della cooperazione e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio - sanitari ed educativi.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci possono instaurare con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi forma consentita dalla legislazione italiana.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi delle vigenti leggi. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento.

ART.4 - OGGETTO SOCIALE

La società, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei

soci, ha per oggetto:

1 - Gestire case di riposo e di cura sia in proprio sia per conto di Enti Morali, di Enti Pubblici, Associazioni e Fondazioni;

2 - Fare Assistenza domiciliare ed ospedaliera relativa alla cura della persona sia con interventi di sostegno morale che materiale compreso il trasporto di pasti a domicilio e pulizia degli ambienti abitativi, sia per conto di privati sia di Enti ed Associazioni;

3 - Gestire servizi socio educativi, attività per i giovani o le persone con handicap in strutture quali colonie marine e montane, centri diurni o strutture di sostegno;

4 - Gestire servizi socio sanitari relativi all'assistenza domiciliare, al trasporto su mezzi speciali, ambulanze per malati o mezzi adatti al trasporto di persone con handicap.

La cooperativa organizza il servizio e la distribuzione del lavoro. Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla cooperativa. La cooperativa ripartisce fra tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro svolto secondo i criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti. Per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in funzione meramente strumentale ad esso la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente sia direttamente attinenti ai medesimi, nonché tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

a. Assumere interessenze o partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese aventi oggetto analogo o affine, o in ogni caso utile al fine di realizzare forme di integrazione verticale e/orizzontale;

b. Dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;

c. Concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;

d. Stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; è pertanto vietata tassativamente la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma;

e. Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della

L. 31 gennaio 1992, n.59 e norme modificative ed integrative.

Sono comunque escluse le attività riservate a determinati operatori dal D.Lgs n. 58/1998 e successive modifiche e dal D. Lgs 385/1993 e successive modifiche.

TITOLO III

SOCI

ART.5 - NUMERO E REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che in ogni caso possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. I soci debbono essere di buona condotta morale e civile.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa che si rendano concorrenti. Al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni di concorrenza o di contrasto, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa; nell'ipotesi di persone giuridiche soggette alla direzione o al controllo di altre società la mancanza di contrasto degli scopi e degli interessi deve sussistere anche nei confronti di queste ultime.

Sono soci lavoratori coloro che:

a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

b. partecipano all'elaborazione di programmi per lo sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

c. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

d. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione all'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa

stessa.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito regolamento redatto dal Consiglio di Amministrazione ed approvato con decisione dei soci.

Il regolamento interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali con decisione dei soci può essere dichiarato lo stato di crisi aziendale e stabilito le misure da adottare per farvi fronte.

Il regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle norme richiamate dalle leggi.

ART. 6 - SOCI FINANZIATORI

Possono essere ammessi come soci della cooperativa i soci sovventori, disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 4 del L. 31 gennaio 1992 n.59 e successive modificazioni, ed i possessori di strumenti finanziari partecipativi privi di diritti amministrativi.

Ai soci finanziatori si applicano le disposizioni previste dal presente statuto per i soci cooperatori in quanto compatibili con la natura del rapporto; non si applicano, comunque, le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità.

Ai soci sovventori ed ai i possessori di strumenti finanziari partecipativi privi di diritti amministrativi spetta la remunerazione prevista dall'art.19 dello statuto.

All'atto dello scioglimento della cooperativa le quote dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

Le quote dei soci sovventori sono liberamente trasferibili, fatto salvo il diritto di prelazione riservato agli stessi soci della cooperativa: pertanto chi intenda alienare le quote di cui è intestatario deve offrirle in prelazione agli altri soci, per tramite dell'organo amministrativo consentendo un termine di giorni trenta, dalla data in cui gli stessi soci sono venuti a conoscenza della proposta di cessione, per l'esercizio del diritto di prelazione; per quanto non previsto si rinvia ad apposito regolamento approvato con delibera assembleare con le maggioranze di cui all'art.27, 4 comma, del presente statuto.

Con delibera assembleare adottata con la maggioranza di cui all'art.27, comma 4, dello statuto, la cooperativa può inoltre emettere strumenti finanziari partecipativi, privi di diritti amministrativi, da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari, con regolamento approvato con delibera assembleare adottata con

la maggioranza di cui all'art.27, comma 4, dello statuto, sono stabiliti:

- i diritti patrimoniali attribuiti ai possessori di strumenti finanziari;
- eventuali condizioni di trasferimento cui sono sottoposti gli strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari partecipativi di cui al presente articolo ed ai relativi rappresentanti comuni si applica quanto previsto dall'art. 2541 c.c.

ART.7 - PROCEDURA DI AMMISSIONE

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere le generalità del richiedente, l'attività che svolge, l'impegno di sottoscrivere almeno una quota sociale. Il socio deve dichiarare altresì di conoscere e di accettare lo statuto. La domanda dovrà anche contenere l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento, dei quali dichiara di aver preso visione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti, delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera al riguardo entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e stabilisce il modo ed i termini per il versamento del capitale sociale.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro soci a cura degli amministratori dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale sociale secondo il modo e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - compresa quella relativa ai soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 10 - determini il superamento dei limiti previsti dall'art.2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per le modificazioni dello statuto.

In tal caso, l'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla

comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronuncino i soci con apposita decisione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dalla decisione dei soci, con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 8 - OBBLIGO DEI SOCI

Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota, il sovrapprezzo eventualmente determinato con decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

I soci cooperatori sono obbligati a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio cooperatore, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al precedente articolo 5.

E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi o di appartenere a più cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

ART.9 - DIRITTI DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

ART.10 - SOCI SPECIALI

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) della loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b), l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non inferiore al cinque per cento rispetto alla quota prevista per i soci ordinari.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 16, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta in ogni caso l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del c.c. I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli

effetti previsti dall'articolo 7. In caso di mancato rispetto

dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste sull'articolo 12.

ART.11 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c. che abbia cessato, per qualsiasi motivo il suo rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura con la cooperativa;
- d. che abbia cessato di appartenere ad una delle categorie di cui all'articolo 10;

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale o attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 32.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del Consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ART.12 - ESCLUSIONE

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

- a. abbia perduto i requisiti per l'ammissione e la partecipazione alla società;
- b. per due anni consecutivi non presti lavoro in cooperativa, fatte salve le cause non dipendenti dalla sua volontà;
- c. si renda colpevole di inosservanza del presente statuto, del regolamento interno e delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d. si renda ingiustificatamente moroso nei versamenti della quota sottoscritta e nel pagamento dei debiti contratti verso la cooperativa a qualsiasi titolo;
- e. per lungo tempo non partecipi all'attività sebbene formalmente invitato;
- f. abbia volontariamente rassegnato le proprie dimissioni dal rapporto di lavoro subordinato o abbia dichiarato la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di lavoro;

g. abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;

h. svolga una attività contrastante con gli interessi della cooperativa o la danneggi in qualunque modo materialmente o moralmente, o fomenti dissidi o disordini in seno ad essa;

i. abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;

j. il cui rapporto di lavoro autonomo e/o di collaborazione sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;

k. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro le deliberazioni di esclusioni il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può proporre opposizione innanzi al Tribunale o attivare le procedure di cui all'articolo 32.

ART.13 - LIQUIDAZIONE

I soci receduti od esclusi hanno il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione della quota è ridotta delle perdite imputabili al capitale e non comprende il rimborso del sovrapprezzo

Il pagamento delle somme liquidate deve essere eseguito entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli 2545 quinquies c.c. e 2545 sexies c.c. la liquidazione o il rimborso unitamente agli interessi legali può essere corrisposto in più rate entro un termine massimo di cinque anni.

ART.14 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione; l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera dell'organo amministrativo.

Alternativamente spetta agli eredi la liquidazione della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata secondo le disposizioni dell'articolo precedente.

TITOLO IV

TITOLI DI DEBITO - STRUMENTI FINANZIARI - RISTORNI

ART.15 - TITOLI DI DEBITO - STRUMENTI FINANZIARI

Con delibera assembleare adottata con la maggioranza di cui all'art.27, comma 4, dello statuto, la cooperativa può emettere titoli di debito da offrire in sottoscrizione ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale

rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c.

Nel caso di emissione di titoli di debito, con regolamento approvato con la stessa delibera, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La stessa delibera assembleare stabilisce altresì i compiti che sono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

Con delibera assembleare adottata con la maggioranza di cui all'art.27, comma 4, dello statuto, la cooperativa può inoltre emettere strumenti finanziari non partecipativi, privi di diritti amministrativi da offrire in sottoscrizione ad investitori qualificati.

Nel caso di emissione di strumenti finanziari non partecipativi, con regolamento approvato con delibera assembleare adottata con la maggioranza di cui all'art.27, comma 4, dello statuto, sono stabiliti:

- i diritti patrimoniali attribuiti ai possessori di strumenti finanziari;
- eventuali condizioni di trasferimento cui sono sottoposti gli strumenti finanziari.

Alle assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari non partecipativi di cui al presente articolo ed ai relativi rappresentanti comuni si applica quanto previsto dall'art. 2541 c.c.

ART.16 - RISTORNI

I criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, criteri da stabilirsi con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, devono basarsi sulla qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci al fine di erogare un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali.

I soci in sede di approvazione del bilancio possono deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Con decisione dei soci può essere deliberata la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a) in forma liquida;
- b) mediante aumento proporzionale della quota di capitale sociale.

TITOLO V

PATRIMONIO BILANCIO UTILI

ART.17 - PATRIMONIO

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale costituito dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di 86,00 (ottantasei) Euro;
- 2) dal capitale sociale costituito dalle quote dei soci sovventori ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi;
- 3) dal capitale costituito dalle azioni di partecipazione cooperativa del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle vigenti leggi, da emettere con le modalità previste dall'articolo 5 della L. 31 gennaio 1992, n.59 ed eventuali successive modificazioni;
- 4) dal capitale costituito dai conferimenti di altri soci finanziatori a fronte di strumenti finanziari partecipativi privi di diritti amministrativi;
- 5) dalla riserva legale;
- 6) dalla riserva straordinaria;
- 7) dalla riserva costituita dalle somme versate dai soci a titolo di sovrapprezzo;
- 8) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve sono indivisibili; per tale motivo non possono essere distribuite ai soci né durante l'esistenza né all'atto dello scioglimento della cooperativa.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

ART.18 - CARATTERISTICHE DELLE QUOTE

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo, ad eccezione di quanto disciplinato dall'art.6 per i soci finanziatori. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve comunicarlo all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento autorizzatorio dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla

comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 32.

Le quote di capitale potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

- a. almeno il dieci per cento all'atto della sottoscrizione;
- b. il restante nei termini stabiliti dall'organo amministrativo con propria deliberazione.

ART.19 - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine dell'esercizio l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio.

Il bilancio deve essere presentato ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., indicate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione ovvero nella nota integrativa qualora il bilancio venga redatto in forma abbreviata.

I soci in sede di approvazione del bilancio deliberano altresì sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura stabilita per legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59. In questo caso l'aumento percentuale determinato dall'assemblea per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti non potrà superare il limite della variazione dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT.
- d) ad un dividendo ai soci cooperatori in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- e) ad un dividendo ai soci sovventori pari a quello distribuito ai soci cooperatori aumentato percentualmente in misura non superiore di due punti.
- f) ad un dividendo ai titolari delle azioni di partecipazione cooperativa in misura comunque non superiore al limite previsto alla lett.d) aumentato di due punti.
- g) a remunerazione degli strumenti finanziari in misura comunque non superiore al limite previsto alla lett.d) aumentato di due punti.
- h) alle riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

I soci possono comunque deliberare che gli utili annuali,

rispettate le destinazioni obbligatorie per legge, siano destinati alle riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

ART.20 - DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
2. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
3. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e del revisore ove si verificassero i presupposti di legge per la loro nomina;
4. le modifiche dello statuto;
5. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o di una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
7. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

I soci decidono inoltre: l'eventuale erogazione di trattamenti economici ulteriori; un piano di avviamento allo scopo di promuovere l'attività imprenditoriale della cooperativa; all'occorrenza un piano di crisi aziendale, con le relative forme di apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità.

ART.21 - DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della quota sottoscritta;

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Per i soci speciali si applica l'articolo 10 del presente statuto.

Ai soci sovventori potranno essere attribuiti un massimo di voti pari a 5 per scaglioni di conferimento con apposita decisione dei soci; i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare 1/3 dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superino tali limiti, i voti saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato

dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro

attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato .
I possessori di strumenti finanziari partecipativi non hanno diritto di voto.

ART.22 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER SCRITTO

Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 23, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione, con un numero di voti favorevoli dei soci che rappresenti la maggioranza dei voti spettanti ai soci.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ART.23 - ASSEMBLEA

Nei casi espressamente previsti dal n.4 e 5, comma 2, dell'art.2479 c.c., oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci aventi almeno un terzo dei voti totali, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede legale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni prima con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatti pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale

dichiarano di essere informati della riunione e su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ART.24 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

ART.25 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

La rappresentanza non può essere conferita ad amministratori o ai sindaci, se nominati.

ART.26 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, se nominato, o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ART.27 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti spettanti ai soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti presenti o rappresentati.

L'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Quando si tratta di deliberazioni sulle materie indicate ai numeri 4 e 5, comma 2, dell'art.2479 c.c., sullo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2484 n.5 del c.c., sulla revoca dello stato di liquidazione sulla fusione o scissione della società, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quinti dei voti di tutti i soci

tanto in prima che in seconda convocazione.

Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall'assemblea. Dovrà procedersi a scrutinio segreto, se ne sarà fatta domanda da tanti intervenuti che rappresentino almeno un quarto dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte secondo le suddette maggioranze ma potranno anche avvenire per acclamazione.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interesse o di socio moroso) si applica l'art. 2368, comma 3 c.c.

ART.28 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, in ogni caso non superiore a tre esercizi. Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito. Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vicepresidente.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori e sindaci effettivi, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengano tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta. Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal Presidente e dal segretario, il quale deve essere trascritto senza indugio nel libro dei verbali del Consiglio di

amministrazione.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori. Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono esclusiva competenza delle decisioni dei soci. Può anche istituire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, uffici di rappresentanza, deliberare l'adesione della società a consorzi di cooperative e ad organismi federativi e consortili, nonché ad associazioni dei produttori e loro organizzazioni ed a società a responsabilità limitata o per azioni di cui può essere promossa la costituzione quando possa tornare utile alla società ed ai suoi soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche o compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società. L'organo amministrativo inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che s'intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c.. Nella medesima relazione l'organo amministrativo deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART.29 - PRESIDENTE - AMMINISTRATORE UNICO - RAPPRESENTANZA LEGALE

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza di cui sopra spetta al Presidente del consiglio.

Il Presidente o l'amministratore unico è pertanto autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di qualsiasi titolo, rilasciando la liberatoria quietanza. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa, in qualunque grado di giurisdizione.

Con delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere attribuiti poteri con rappresentanza al Vice-Presidente o a membri del consiglio; con speciale procura possono essere attribuiti singoli poteri con rappresentanza a dipendenti della società e/o soggetti terzi.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.

ART.30 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se obbligatorio per legge o comunque se nominato, si compone di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea.

Il Presidente del Collegio è nominato dall'assemblea.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica; i sindaci sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e del presente statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento, predisponendo altresì la relazione prevista dall'art.2429 c.c..

I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per legge.

I sindaci esercitano il controllo contabile ai sensi dell'art.2409 bis del c.c.

Di ogni ispezione anche individuale dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART.31 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

L'assemblea che delibera lo scioglimento della cooperativa deve provvedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli possibilmente fra i soci. Questi dovranno osservare tutte le disposizioni di legge e del presente statuto. In caso di dimissioni, decadenza o decesso dei liquidatori l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, provvederà alla loro sostituzione.

Al termine della liquidazione della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale comprensivo delle eventuali rivalutazioni e dei dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La società potrà in qualunque momento revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea assunta con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno

diritto di esercitare il recesso.

ART.32 - COLLEGIO ARBITRALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, dai regolamenti approvati dai soci e più in generale dal rapporto sociale, ivi comprese quelle relative alla validità, interpretazione e l'applicazione delle disposizioni statutarie e regolamentari o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali e quelle relative a recesso o esclusione dei soci, che dovessero insorgere tra le società ed i soci, o tra soci, devono essere rimesse alla decisione di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente per luogo in funzione della sede legale della cooperativa.

Rientrano nella presente clausola compromissoria anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti, essendo la presente clausola per essi vincolante dal momento dell'accettazione del relativo incarico.

La parte che ricorre dovrà precisare l'oggetto della controversia.

L'arbitro deciderà inappellabilmente secondo le norme in materia contenute nel codice di procedura civile e nelle leggi speciali.

L'arbitrato sarà rituale e gli altri arbitri decideranno secondo diritto determinando, altresì, la riparazione dei costi dell'arbitrato tra le parti.

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di società cooperative.

F.to GIULIO BISCONTI

" RICCARDO COPPINI Notaio

Registrato a Siena il dì 8 maggio 2009, numero 3188 e serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme, ai sensi dell'articolo 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, all'originale documento su supporto cartaceo firmato a norma di legge, che si rilascia al Registro delle Imprese di Siena.